



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 377/14/CONS

ORDINE FINALIZZATO A FAR CESSARE COMPORTAMENTI LESIVI DEI DIRITTI DEGLI UTENTI DI OKCOM O CON NUMERAZIONI NATIVE OKCOM AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LETT. D), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 17 luglio 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito denominato *Codice*);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 176/14/CONS;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*”; convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR, del 3 maggio 2012, recante “*Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.*”;

VISTA la nota di Fastweb S.p.A. prot. 8357/LN del 31 marzo 2014 avente ad oggetto “*Mancata portabilità di numerazioni native Teleunit/OKCom*”;

VISTA la nota di Wind Comunicazioni S.p.A. prot. RA/AA/480/14 del 9 maggio 2014 avente ad oggetto “*Criticità relative all’acquisizione di clienti Teleunit/OKcom*”;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali – del 9 giugno 2014, avente ad oggetto “*Revoca delle autorizzazioni generali per la prestazione del servizio telefonico accessibile al pubblico*”;

VISTA la nota della Direzione Reti e servizi di comunicazione elettronica del 10 giugno 2014, prot. 30359, avente ad oggetto “*Mancata portabilità di numerazioni native Teleunit/OKcom*”;

SENTITI gli operatori Fastweb, Telecom Italia, Unidata, Vodafone e Wind in data 26 giugno 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1.	LE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA N. 169/13/CONS.....	3
2.	I DISSERVIZI SUCCESSIVI ALLA DELIBERA N. 169/13/CONS.....	4
2.1.	LE SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI.....	4
2.2.	LE ATTIVITÀ PRE-ISTRUTTORIE DEL MISE E DELL’AUTORITÀ	5
3.	LA REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI DA PARTE DEL MINISTERO	5
4.	CONCLUSIONI.....	6
4.1.	FINALITÀ DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO	6
4.2.	MISURE DI URGENZA SULLE PROCEDURE DI PASSAGGIO NEL CASO OKCOM DONOR.....	7

4.3.	MISURE DI URGENZA SULLE PROCEDURE DI PASSAGGIO NEL CASO OKCOM <i>DONATING</i>	7
4.4.	GESTIONE DELLE NUMERAZIONI NATIVE OKCOM DOPO IL 1 AGOSTO 2014.....	9

1. LE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA N. 169/13/CONS

1. Si richiama che facendo seguito ad una articolata vicenda tra Telecom Italia ed OKcom culminata con l'interruzione dei rapporti contrattuali e la conseguente cessazione dei flussi di interconnessione tra gli stessi l'Autorità, a garanzia dei diritti dei clienti e della continuità dei relativi servizi di comunicazione elettronica, ha adottato la delibera n. 169/13/CONS, del 20 febbraio 2013. Tale delibera dispone la soluzione tecnica, di seguito riportata, finalizzata a garantire il corretto instradamento delle chiamate dirette ai clienti, con numeri nativi di OKcom, passati ad altri operatori o attestati su reti di OKcom:

- a) OKcom acconsente alla configurazione di tutti gli archi di numerazione dalla stessa utilizzati (numeri nativi), fatti salvi quelli la cui prima cifra del DN (*Destination Number*) inizia per 0 ed 1, sulla rete di Telecom Italia e fornisce le informazioni necessarie ad instradare le chiamate verso i numeri portati; in tal modo Telecom Italia subentra ad OKcom nel ruolo di *donor* per questi numeri ed instrada le chiamate ricevute verso le reti degli operatori *recipient*;
- b) OKcom acconsente alla configurazione degli archi di numerazione dalla stessa utilizzati (numeri nativi) la cui prima cifra del DN inizia per 0 ed 1 sulla rete di Unidata e fornisce a quest'ultimo operatore le informazioni necessarie ad instradare le chiamate verso i numeri portati; in tal modo Unidata subentra ad OKcom nel ruolo di *donor* per questi numeri ed instrada le chiamate ricevute verso le reti degli operatori *recipient*;
- c) Ai fini di cui ai punti precedenti l'operatore che subentra come *donor* per uno specifico decamigliaio riceve da OKcom:
 - i) copia del suo *Database* di rete intelligente dei Numeri Portati;
 - ii) copia del *DataBase* dei numeri attivi su rete di OKcom con indicazione del nuovo *recipient* Unidata;
- d) Unidata si fa carico di terminare, su fasci *reverse* attivati verso OKcom, le chiamate dirette a numerazioni di clienti attestati sulla rete di quest'ultimo. A tal fine, comunica rapidamente a Telecom Italia ed ad eventuali operatori con cui ha o intenderà porre in essere accordi di interconnessione diretta, i

piani di instradamento delle chiamate dirette a numeri di clienti attualmente attestati sulla rete di OKcom.

2. La delibera n. 169/13/CONS ha ordinato altresì a OKcom di fornire immediatamente ai propri clienti, nei modi più appropriati e con congruo anticipo, un'adeguata informazione sulle modalità con le quali gli stessi potevano migrare verso altri operatori.

2. I DISSERVIZI SUCCESSIVI ALLA DELIBERA N. 169/13/CONS

2.1. Le segnalazioni degli operatori

3. Nei primi mesi del 2014 l'Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di operatori che hanno lamentato la presenza di criticità nell'acquisizione di clienti OKcom/Teleunit¹ dovute al non corretto svolgimento delle procedure di migrazione e di portabilità del numero, di cui alla delibere nn. 274/07/CONS e 35/10/CONS, da parte di quest'ultima.

4. In particolare, gli operatori hanno segnalato:

- a) il mancato o l'errato invio, da parte di OKcom, dei riscontri previsti dalle specifiche tecniche di migrazione e di NP pura.
- b) il mancato instradamento delle chiamate dirette a numeri nativi OKcom acquisiti in portabilità del numero successivamente all'adozione della delibera n. 169/13/CONS. Tale disservizio è dovuto all'assenza di formali indicazioni di *post provisioning* della NP, da parte di OKcom verso gli operatori preposti a svolgere il ruolo di *donor* "suppletivo" (Unidata e Telecom Italia), funzionali alla modifica degli instradamenti da parte di questi ultimi.

5. A tal riguardo gli operatori hanno segnalato di aver inoltrato numerosi solleciti ai punti di contatto OKcom al fine di risolvere le suddette problematiche, senza tuttavia aver ricevuto alcun riscontro da parte di OKcom.

6. Alla luce di quanto rappresentato si rilevano due problematiche inerenti alla tutela dell'utenza finale:

¹ Teleunit è stata acquisita da OKcom nel febbraio 2011. Nel seguito si farà riferimento a OKcom intendendo OKcom/Teleunit.

- a) gli utenti ancora attivi con OKcom o con numerazioni native OKcom risultano impossibilitati a trasferire la propria numerazione verso un altro operatore a causa della mancata o errata implementazione delle procedure di passaggio (migrazione e portabilità del numero pura) parte di OKcom;
- b) numerosi utenti con numerazioni native OKcom che hanno completato correttamente il passaggio ad altro operatore risultano comunque disserviti a causa della mancata comunicazione in *post provisioning* da parte di OKcom al *donor* suppletivo, prevista dalla delibera n. 169/13/CONS, per consentire a quest'ultimo di instradare le chiamate verso i numeri portati;

2.2. Le attività pre-istruttorie del MISE e dell'Autorità

7. Al fine di individuare una soluzione alle problematiche sopra rappresentate, il 15 maggio 2014 si è tenuta, presso il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni (MISE) – una riunione, unitamente agli uffici dell'Autorità, cui sono stati invitati Telecom Italia, Unidata e OKcom. Quest'ultima, tuttavia, non ha preso parte alla riunione.

8. In tale sede i rappresentanti dei *donor* suppletivi Telecom Italia e Unidata hanno confermato l'assenza di comunicazioni in *post-provisioning* da parte di OKcom con la conseguente impossibilità di procedere al necessario re-instradamento delle chiamate dirette verso i numeri OKcom portati sulle reti di altri operatori.

9. Alla luce di quanto emerso nel corso della suddetta riunione, nelle more di ulteriori determinazioni in merito e nell'ottica di evitare, nell'immediato, il protrarsi dei disservizi agli utenti finali già passati ad altro operatore (cfr. punto 6, *lett. b*) a cui le chiamate non venivano correttamente instradate da altre reti, l'Autorità, con nota del 10 giugno 2014, ha richiesto ai *donor* suppletivi (indicati, come detto, ai sensi della delibera n. 169/13/CONS) di procedere alla modifica degli instradamenti sulla base delle informazioni ottenute dagli operatori *recipient* (che vanno, quindi, a integrare quelle non fornite da OKcom).

3. LA REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI DA PARTE DEL MINISTERO

10. Con nota del 9 giugno 2014 il MISE ha trasmesso all'Autorità copia della determina direttoriale che decreta la revoca, a far data 1 agosto 2014, dell'autorizzazione generale (ex licenza individuale) conseguita dalla società OKcom S.p.A. oltre che dell'autorizzazione generale conseguita dalla Teleunit ed esercitata

dalla società OKcom S.p.A., per la prestazione del servizio telefonico accessibile al pubblico, nonché dei diritti d'uso dei numeri e delle frequenze ad esse associati.

11. Con la medesima determina il MISE ha disposto che *“la società OKCOM S.p.A. deve provvedere a comunicare a tutti i suoi clienti la revoca del servizio, rinnovando, nel contempo, agli stessi le necessarie informazioni per le procedure di portabilità del numero verso altro operatore, nonché continuare a gestire le procedure obbligatorie di Number Portability pura e migrazione OLO2OLO (processi di trasferimento utenze) con relativa procedura di segnalazione/avviso e richiesta verso i Donor suppletivi delle necessarie modifiche di instradamento”*.

4. CONCLUSIONI

4.1. Finalità del presente provvedimento

12. Come chiarito nelle sezioni precedenti parte dei numeri assegnati a OKcom sono, ad oggi, utilizzati da clienti di OKcom o passati ad altri operatori. L'instradamento delle chiamate verso tali numeri avviene, allo stato, per il tramite dei cosiddetti *donor* suppletivi. La revoca dell'autorizzazione di cui alla sezione precedente comporta che, a far data dal 1 agosto 2014, OKcom non è più titolare dei diritti d'uso dei numeri alla stessa attribuiti. Da tale data OKcom non è, inoltre, più autorizzata a fornire il servizio di comunicazione elettronica. Da tale data verrebbe, di conseguenza, meno l'obbligo per tali *donor* suppletivi di instradare le chiamate verso tale numerazione non avendo OKcom il necessario titolo autorizzatorio per terminare le chiamate alla stessa consegnate. Al fine di evitare disservizi ai clienti coinvolti in tale vicenda sul piano amministrativo occorre definire, in tempo utile, gli operatori che, dal 1 agosto 2014, diventano nuovi assegnatari dei diritti d'uso dei numeri di OKcom attivi (trattasi dei numeri nativi di OKcom in uso da clienti di OKcom portati verso altri operatori o da clienti ancora attivi su rete di quest'ultima). Tali operatori, di conseguenza, divengono i nuovi *donor* verso cui instradare le chiamate nell'ambito della vigente modalità *onward routing*.

13. Ulteriore questione riguarda la necessità di definire delle misure transitorie per garantire, nelle more della cessazione dei diritti d'uso di cui sopra, il corretto espletamento delle procedure di passaggio dei clienti assegnatari di numeri nativi OKcom che sono ancora attestati su rete di OKcom (prima portabilità) o portati su rete di altri operatori (portabilità successiva). Ciò alla luce del fatto che, a quanto risulta, OKcom non appare presidiare le piattaforme informatiche deputate allo svolgimento delle stesse.

14. Tanto premesso, con il presente provvedimento l'Autorità intende:

- a) garantire, prima della cessazione dei servizi conseguente alla revoca del titolo autorizzatorio, agli utenti attivi con OKcom o che hanno in uso numerazioni OKcom (ma passati con altri operatori) il diritto di cambiare operatore mantenendo il proprio numero telefonico ed utilizzando le procedure di passaggio previste dalla normativa vigente;
- b) assicurare, successivamente alla revoca dell'autorizzazione di OKcom a far data dal 1 agosto 2014, la continuità del servizio telefonico reso agli utenti che hanno in uso numerazione nativa di OKcom e passati ad altri operatori.

Nel seguito si riportano le misure che occorre adottare.

4.2. Misure di urgenza sulle procedure di passaggio nel caso OKcom *donor*

15. **Procedure di migrazione ex delibera n. 274/07/CONS.** Si richiama che in tale scenario il *donor* riceve da Telecom Italia *Wholesale* in fase 3 la richiesta di migrazione (tempo t_1 del diagramma di flusso allegato alle specifiche tecniche), l'accettazione e conferma della DAC (tempo t_3 del diagramma di flusso allegato alle specifiche tecniche), la notifica di espletamento (DAC). Tali notifiche non prevedono l'invio di un riscontro esplicito da parte del *donor*. In tal caso non occorre alcun intervento sulle procedure di passaggio in quanto la procedura va a buon fine anche in assenza di notifiche dal *donor*.

16. **Procedure di NP pura ex delibera n. 35/10/CIR.** In tale scenario il *donor* riceve la richiesta di NP dal *recipient* e, completate le verifiche formali e tecniche, inoltra la richiesta al *donating*. Il processo di NP pura prevede l'applicazione del silenzio assenso da parte del *donating* nel caso in cui le verifiche previste in capo a quest'ultimo risultino superate correttamente. In tal caso il *donor* svolge un ruolo attivo. Alla luce di quanto rappresentato l'Autorità ritiene opportuno che, al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di passaggio, fino al 1 agosto 2014 i *donor* suppletivi identificati dalla delibera n. 169/13/CONS agiscano da *donor effettivi* nelle procedure di migrazione e NP pura, scambiando i necessari messaggi con gli altri operatori coinvolti secondo le mimiche di interazione previste dalle specifiche tecniche. Gli operatori *recipient* dovranno, pertanto, inviare le richieste di portabilità verso i *donor* suppletivi che provvedono a inoltrarle al *donating*.

4.3. Misure di urgenza sulle procedure di passaggio nel caso OKcom *donating*.

17. **Procedure di migrazione ex delibera n. 274/07/CONS.** In tale scenario il *donating* riceve la richiesta di passaggio dal *recipient* ed effettua le verifiche di fase 2

e la verifica di correttezza del codice sessione in fase 3. Entrambe le verifiche prevedono l'applicazione del meccanismo del silenzio assenso previo l'invio, comunque, dal *donating* al *recipient* di una conferma, in fase 2, di avvenuta ricezione dell'ordine di passaggio dal *recipient*.

18. **Procedure di NP pura ex delibera n. 35/10/CIR.** In tale scenario il *donating* riceve la richiesta di NP dal *donor* ed effettua le proprie verifiche formali e tecniche. Tali verifiche prevedono l'applicazione del meccanismo del silenzio assenso previo l'invio, comunque, dal *donating* al *donor*, di una conferma di avvenuta ricezione dell'ordine di passaggio.

19. Come sopra chiarito le procedure di migrazione e NP pura regolamentate prevedono l'invio, da parte del *donating*, di un messaggio di *acknowledge* a conferma dell'avvenuta ricezione della relativa richiesta, nelle modalità prima indicate. A tal riguardo alcuni operatori hanno segnalato che i messaggi di *acknowledge* inviati da OKcom risulterebbero non conformi alle specifiche tecniche, impedendo di fatto il completamento della procedura di passaggio. Gli operatori hanno segnalato altresì di aver inviato numerosi solleciti ai punti di contatto di OKcom, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

20. A tal riguardo, al fine di consentire il corretto espletamento delle procedure di passaggio e tenuto conto che il MISE ha disposto la revoca delle autorizzazioni ad OKcom dal 1 agosto 2014, si ritiene opportuno, nell'ottica di agevolare il passaggio degli utenti ad altri operatori senza ulteriori disservizi, che gli operatori *recipient* e il *donor* inibiscano l'inoltro delle notifiche verso il *donating* OKcom assumendo, quindi, in ogni caso il silenzio assenso del *donating*.

21. Pertanto, in analogia alla soluzione tecnica adottata con delibera n. 95/14/CONS², si ritiene necessario che:

- a) Telecom Italia e gli altri operatori autorizzati, in caso di richieste di migrazione, realizzano, nelle modalità tecniche ritenute congrue, una procedura di migrazione dei clienti di OKcom in cui sia avviata direttamente la FASE III della procedura di migrazione; ai fini dell'invio in FASE III della richiesta di migrazione, il campo "*codice sessione*" viene definito

² Delibera n. 95/14/CONS, del 24 febbraio 2014, recante "*Ordine ad Italicom S.r.l. di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed a Telecom Italia S.p.A. ed agli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica di non interruzione del servizio e di attuazione di procedure di migrazione ad hoc, ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*".

autonomamente dal *recipient* e non è oggetto di verifica da parte di Telecom Italia Wholesale³.

- b) Telecom Italia e gli altri operatori autorizzati, in caso di richieste di NP, realizzano, nelle modalità tecniche ritenute congrue, una procedura di NP pura dei clienti di OKcom in cui sia inibito, da parte del *donor*, l'inoltro della richiesta di NP al *donating* OKcom.

4.4. Gestione delle numerazioni native OKcom dopo il 1 agosto 2014

22. Come detto, la revoca delle autorizzazioni di OKcom richiede che, al fine di garantire la continuità del servizio offerto agli utenti finali nel rispetto del meccanismo dell'*onward routing* previsto per i numeri portati, le numerazioni native OKcom siano gestite, successivamente al 1 agosto 2014, da altri operatori subentranti in qualità di *donor*.

23. Appare opportuno richiamare, a tal riguardo, quanto previsto dal piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa (allegato A alla delibera n. 52/12/CIR). In particolare, si richiamano i commi 2, 10 e 11 dell'art. 4:

- a) I diritti d'uso sono assegnati per singole numerazioni o per blocchi di numerazione secondo le disposizioni pertinenti del suddetto provvedimento.
- b) Nel caso di portabilità di numeri assegnati su base singolo numero, la titolarità del diritto d'uso e l'onere del pagamento dei contributi inerenti il diritto d'uso spetta all'operatore *recipient*.
- c) Nel caso di revoca o di restituzione dei diritti d'uso di numerazioni assegnate a blocchi, qualora una o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilità, su reti di altri operatori, i diritti d'uso dell'intero blocco ed i relativi oneri contributivi sono assegnati di norma all'operatore sulla cui rete è configurato il quantitativo maggiore delle numerazioni del blocco.

24. Alla luce di quanto richiamato di norma, successivamente al 1 agosto 2014, gli archi di numerazione assegnati a OKcom ed i relativi oneri contributivi passano all'operatore sulla cui rete è configurato il quantitativo maggiore delle numerazioni del blocco.

25. Alla luce delle attività di configurazione svolte sulla rete di Unidata e Telecom Italia ai sensi della delibera n. 169/13/CONS, l'Autorità, in ottica di efficienza e

³ Si richiama che analoga soluzione è stata adottata per agevolare il passaggio dei clienti Italiacom ad altro operatore alla luce delle disposizioni di cui alla delibera n. 95/14/CONS. Cfr. news "Passaggi dei clienti da Italiacom verso altri Operatori" del 16 aprile 2014 sul portale Wholesale di Telecom Italia.

minimizzazione dei disservizi, di concerto con il MISE, ritiene possibile tramutare la funzione di *donor* suppletivo in *donor* permanente laddove Telecom Italia e/o Unidata fornissero tale disponibilità e gli operatori *recipient* coinvolti non sollevassero obiezioni. A tal fine Telecom Italia e Unidata dovranno, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, formalizzare la propria disponibilità al MISE e all'Autorità (indicando gli archi di numerazione interessati) ponendo per conoscenza i *recipient* che hanno clienti negli archi di numerazione in quesitone. Decorsi 10 giorni da questa comunicazione, laddove nessun *recipient* abbia richiesto la titolarità dei numeri o dei corrispondenti archi, la titolarità degli stessi passa al *donor* suppletivo richiedente.

VISTI gli atti del procedimento e la relazione predisposta dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

1. Misure di urgenza sulle procedure di passaggio nel caso OKcom *donor*

Al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di NP pura, fino al 1 agosto 2014 i *donor* suppletivi identificati dalla delibera n. 169/13/CONS, in caso di richieste di NP, agiscono da *donor effettivi* nelle procedure di migrazione e NP pura scambiando, nelle modalità tecniche ritenute congrue, i necessari messaggi con gli altri operatori coinvolti secondo le mimiche di interazione previste dalla delibera n. 35/10/CIR. In caso di richieste di NP pura gli operatori *recipient* dovranno, pertanto, inviare le richieste di portabilità verso i *donor* suppletivi che provvedono a inoltrarla al *donating*.

2. Misure di urgenza sulle procedure di passaggio nel caso OKcom *donating*

Al fine di consentire il corretto espletamento delle procedure di passaggio (migrazioni e NP pura) gli operatori *recipient* e *donor* inibiscono l'inoltro delle notifiche verso il *donating* OKcom assumendo il silenzio assenso del *donating*. Pertanto, in analogia alla soluzione tecnica adottata con delibera n. 95/14/CONS:

- a) Telecom Italia e gli altri operatori autorizzati, in caso di richieste di migrazione, realizzano, nelle modalità tecniche ritenute congrue, una procedura di migrazione dei clienti di OKcom in cui sia avviata direttamente la FASE III della procedura di migrazione; ai fini dell'invio in FASE III della richiesta di migrazione, il campo "*codice sessione*" viene definito autonomamente dal *recipient* e non è oggetto di verifica da parte di Telecom Italia Wholesale;
- b) Telecom Italia e gli altri operatori autorizzati, in caso di richieste di NP pura, realizzano, nelle modalità tecniche ritenute congrue, una procedura di NP pura dei clienti di OKcom in cui sia inibito, da parte del *donor*, l'inoltro della richiesta di NP pura al *donating* OKcom.

3. Gestione delle numerazioni native OKcom dopo il 1 agosto 2014

Ai sensi della delibera n. 52/12/CIR, a far data dal 1 agosto 2014:

- a) nel caso di portabilità di numeri assegnati ad OKcom su base singolo numero, la titolarità del diritto d'uso e l'onere del pagamento dei contributi inerenti il diritto d'uso spetta all'operatore *recipient*;
- b) per le numerazioni assegnate ad OKcom a blocchi, qualora una o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilità, su reti di altri operatori, i diritti d'uso dell'intero blocco ed i relativi oneri contributivi sono assegnati di norma all'operatore sulla cui rete è configurato il quantitativo maggiore delle numerazioni del blocco;
- c) alla luce di quanto previsto dalla delibera n. 169/13/CONS, laddove Telecom Italia e/o Unidata intendessero tramutare la funzione di *donor* suppletivo in *donor* permanente gli stessi, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, formalizzano la propria disponibilità al MISE e all'Autorità (indicando gli archi di numerazione interessati) ponendo per conoscenza i *recipient* che hanno clienti negli archi di numerazione in questione. Decorso 10 giorni da questa comunicazione, laddove nessun *recipient* abbia richiesto la titolarità dei numeri o dei corrispondenti archi oggetto di comunicazione, la titolarità degli stessi passa al *donor* suppletivo richiedente.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alle società OKcom S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Unidata S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani